

Codice A1813C

D.D. 14 settembre 2023, n. 2368

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 85/23 per "Messa in sicurezza difese spondali lungo il rio Vercellina (Lotto 2)" a monte del ponte di Via Vercellina in Comune di Groscavallo. Richiedente: Comune di Groscavallo



ATTO DD 2368/A1800A/2023

DEL 14/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 85/23 per “Messa in sicurezza difese spondali lungo il rio Vercellina (Lotto 2)” a monte del ponte di Via Vercellina in Comune di Groscavallo. Richiedente: Comune di Groscavallo

In data 24/07/2023 con prot. 31711 il Comune di Groscavallo ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica per opere di “Messa in sicurezza difese spondali lungo il Rio Vercellina (Lotto 2)”.

L'intervento si colloca lungo il Rio Vercellina in località Pialpetta, dove sono presenti opere di difesa spondale, consistenti in scogliere in massi in pietra naturale, in parte collassate o danneggiate. Il progetto prevede il ripristino di due tratti di scogliera, al fine di rinnovarne la funzionalità di difesa e di protezione antierosiva delle sponde, siti in sponda sinistra a monte del ponte di Via Vercellina, per una lunghezza complessiva di 20 m.

Il tratto oggetto di intervento è stato interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico in seguito agli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020 e pertanto finanziato con O.C. n.15/A18000/710 del 2022.

In dettaglio gli interventi previsti sono i seguenti:

- rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea ingombrante la sponda interessata dall'intervento;
- allestimento del cantiere con creazione di pista provvisoria d'accesso all'alveo del Rio Vercellina;
- a monte di proprietà privata, rifacimento di scogliera crollata, in massi di cava, intasati in elevazione e in fondazione, per una lunghezza complessiva di 10,00 m, avente le seguenti dimensioni: altezza della parte in elevazione pari a 4,70 m, larghezza alla base pari a 2,20 m e in sommità 0,70 m, fondazione spessore 1,00 m e larghezza 4,00 m circa;
- a valle della difesa precedente, ripristino di tratto di scogliera danneggiata in prossimità del limite di proprietà dell'abitazione privata, sita al civico 11 di Via Vercellina con massi reperiti in alveo, per una lunghezza di circa 10,00 m, tramite intervento “cuci scuci” e intasamento in cls;

- dismissione del cantiere con rimozione della pista d'accesso in alveo e rinaturalizzazione delle aree interferite.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal Geol. Stefano Tuberga costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: R.T.D.-DE Relazione tecnico descrittiva, R.I.I.-DE Relazione idraulica, R.V.S.-DE Relazione verifica della scogliera, Documentazione fotografica, Tav. T1-DE Corografia bacino Vercellina, Tav. T2-DE Inquadramento - CTR, PRGC, mappa catastale e piano particellare, Tav. T3-DE Planimetria di progetto e particolari costruttivi; T4-DE sezioni trasversali - da 1 a 6 per verifiche idrauliche, sezioni di progetto e per accesso all'alveo.

Con nota in data 2.08.2023 prot. n. 33249 il Settore scrivente ha richiesto il parere di compatibilità con gli ambienti acquatici, ai sensi della L.R. n. 37/2006, alla Città Metropolitana di Torino. In data 7.08.2023 prot. n. 110763 il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il parere richiesto (di cui al prot. regionale n. 33971 del 7.08.2023).

Il Comune di Groscavallo ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in esame con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 26.07.2023.

A seguito del sopralluogo effettuato da funzionari del settore scrivente e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi sopradescritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana

di Torino di cui alla nota in data 7/08/2023 prot. n. 110763 (pervenuto con prot. n. 33971 del 7/08/2023), che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale;

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Groscavallo ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; il piano di appoggio della fondazione sia della scogliera in progetto che di quella oggetto di ripristino, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
2. la scogliera in progetto e quella oggetto di ripristino dovranno attestarsi a monte ed valle alle difese esistenti, ovvero essere risvoltate nelle terminazioni di monte e di valle per un tratto di sufficiente lunghezza;
3. il paramento esterno delle opere di difesa, sia del tratto in progetto sia di quello oggetto di ripristino, dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
4. i massi costituenti la scogliera in progetto e quella oggetto di ripristino dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno avere struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere volume almeno pari a 0,3 mc e peso non inferiore a 8 KN; dovrà comunque essere eseguita la verifica al trascinarsi dei massi;
5. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato;
6. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
7. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (piste di accesso in alveo);
8. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali

innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
11. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
12. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006 con nota prot. n. 110763 del 7/08/2023, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale, in risposta alla richiesta di parere del Settore scrivente prot. n. 33249 del 2.08.2023.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)**
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia